

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 289}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, ZOPPI, PEZZATI, MARABINI

Presentata il 10 agosto 1976

Modifica dell'articolo 351 del codice di procedura penale, per quanto attiene al diritto dei giornalisti di astenersi dal testimoniare in conseguenza del segreto professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto, e noi tutti ne abbiamo tratto spunto per la nostra attività parlamentare, come la stampa abbia da sempre costituito un momento essenziale nella indagine sull'attività politica ed amministrativa ad ogni livello, spesso denunciando scandali e illegittimità. In queste indagini il giornalista si avvale della più vasta gamma di fonti informative, il più delle volte di carattere meramente fiduciario che, in luogo di porsi in conflitto con l'esercizio della funzione giurisdizionale istituzionalmente demandata agli organi del potere giudiziario, ha spesso concorso all'accertamento della verità — come è stato notato — « contribuendo a realizzare quelle ipotesi sociali di controlli su informazioni multiformi e complesse esercitate dalla società civile in forma « diffusa », in ordine ai quali la funzione giurisdizionale si inserisce come momento essenziale, ma non esclusivo ». In questi termini è stata proprio nei giorni scorsi motivata dal pretore di Cagliari una ordinanza con la quale la Corte costituzionale è stata investita della

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista) 348, comma secondo, e 351 del codice di procedura penale (soggetti per i quali è riconosciuto il diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale) nella parte in cui esclude il giornalista dalla esenzione in discorso, in particolare all'articolo 21 della Costituzione.

In questo senso è la nostra proposta di legge che integra l'articolo 351 del codice di procedura penale prevedendo l'astensione del giornalista, professionista o pubblicitario, e del praticante.

Che la nostra proposta rivesta carattere di urgenza è implicito in quanto si è detto introducendo l'argomento. Non si tratta di una gara di velocità con la Corte costituzionale. Ma è evidente che spetta a noi tutti in via primaria la correzione dell'ordinamento giuridico nelle parti in cui si rivela in contrasto con la Costituzione o inadeguato alle esigenze attuali della società.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 351, comma primo, del codice di procedura penale è così integrato:

« 4° i giornalisti, professionisti e pubblicisti, ed i praticanti giornalisti ».